

Il diritto fallimentare

e delle società commerciali

RIVISTA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

5/2024

Rivista diretta da

Girolamo Bongiorno, Concetto Costa, Massimo Di Lauro, Bruno Inzitari
Stefano Ambrosini, Antonio Carratta, Giuseppe Ferri jr
Enrico Gabrielli, Fabrizio Guerrera, Michele Perrino, Lorenzo Stanghellini

Direttore responsabile
Concetto Costa



G. Giappichelli Editore

Il diritto fallimentare e delle società commerciali

RIVISTA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

5/2024

Il diritto fallimentare e delle società commerciali

RIVISTA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

5/2024

Rivista diretta da

Girolamo Bongiorno, Concetto Costa, Massimo Di Lauro, Bruno Inzitari
Stefano Ambrosini, Antonio Carratta, Giuseppe Ferri jr
Enrico Gabrielli, Fabrizio Guerrera, Michele Perrino, Lorenzo Stanghellini

Direttore responsabile
Concetto Costa



G. Giappichelli Editore

Il diritto fallimentare e delle società commerciali

Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 677 del 12 novembre 2008

Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 0391-5239

EISSN 2704-8055

© Copyright - G. Giappichelli Editore - 10124 Torino

via Po, 21 - Tel. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

Publicato online nel mese di settembre 2024

PRINCIPALI NOTE ED OSSERVAZIONI A SENTENZA

I

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 17 GENNAIO 2023, N. 1239 – G. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ED ALTRI C. FALLIMENTO G. S.S.

Pres. M. CRISTIANO – Rel. A. ZULIANI

Liquidazione giudiziale – Fallimento – Impresa agricola – Attività agricole principali e connesse – Criterio della prevalenza – Modalità di vendita dei prodotti agricoli – Vendita via internet

(art. 2135 c.c., art. 4 d.lgs. 228/2001, artt. 121 ss. CCI)

Ai fini dell'accertamento della natura agricola dell'impresa ai sensi dell'art. 2135 c.c., sono irrilevanti le modalità di vendita per qualificare la natura dell'attività esercitata, dovendosi al contrario accertare il rispetto del criterio della prevalenza e, quindi, verificare se le attività connesse a quella agricola – fra le quali rientra la commercializzazione – abbiano o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

II

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 24 GENNAIO 2023, N. 2162 – A. SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. C. FALLIMENTO A. SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.

Pres. M. CRISTIANO – Rel. A. ZULIANI

Liquidazione giudiziale – Fallimento – Impresa agricola – Attività agricole principali e connesse – Produzione e cessione di energia da biomasse – Esercizio (temporaneo e) prevalente di attività commerciale – dies a quo dell'assoggettabilità a fallimento (liquidazione giudiziale)

(art. 2135 c.c., art. 33 CCI; artt. 121 ss. CCI)

L'attività di produzione e cessione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente quando siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge e il criterio della prevalenza (secondo l'art. 1, comma 423°, l. 266/2005, mentre l'art. 14, comma 13-quater, del d. lgs. n. 99 del 2004 si riferisce espressamente solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante l'impiego delle stesse).

L'accertamento della natura agricola o commerciale dell'attività d'impresa, ai fini della sua assoggettabilità (o meno) al fallimento (ora liquidazione giudiziale), va condotto avendo riguardo non tanto all'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, quanto piuttosto all'attività cui sia riconducibile l'insorgenza dei debiti che hanno dato origine all'insolvenza.

La Corte (*Omissis*).

1. I tre motivi di ricorso sono così rubricati:

1.1. “violazione e falsa applicazione di legge a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 2135 e 2082 c.c., in relazione all’art. 2221 c.c. e L. Fall., art. 1”;

1.2. “nullità della sentenza a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza di motivazione e motivazione apparente”;

1.3. “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2. Conviene prendere le mosse dall’esame del secondo motivo, il cui accoglimento determinerà l’assorbimento degli altri due, anch’essi diretti a censurare la statuizione della fallibilità di (*Omissis*) S.s. (e conseguentemente dei soci), perché considerata impresa prevalentemente commerciale.

2.1. Il secondo motivo denuncia, in particolare, la totale assenza di una motivazione – che non sia una motivazione meramente apparente – in merito al decisivo accertamento della natura prevalentemente commerciale dell’attività d’impresa esercitata da (*Omissis*) S.s., che ha operato nel settore della produzione vitivinicola nel territorio di (*Omissis*).

2.2. I ricorrenti imputano alla corte d’appello di avere motivato la fallibilità della società semplice con «affermazioni... apodittiche» e senza alcun riferimento alle emergenze istruttorie riguardanti le concrete caratteristiche dell’impresa. E, in effetti, dalla lettura della sentenza non è dato di comprendere quali siano le ragioni che hanno portato i giudici fiorentini a discostarsi dalla constatazione iniziale che «non vi è dubbio, stando ai documenti in atti e anche a quanto emerso dall’audizione del curatore, che l’impresa formalmente riveste il ruolo di esercente attività agricola».

A parte alcune considerazioni puramente generali ed astratte (fallibilità di un’impresa agricola che svolga anche attività commerciali utilizzando prevalentemente beni prodotti da terzi; irrilevanza della mera iscrizione al registro delle imprese come impresa agricola e della sola previsione dell’attività agricola prevalente nell’oggetto sociale) ed altre palesemente avulse rispetto alla fattispecie descritta negli atti (insufficienza, ai fini dell’esenzione dal fallimento, che l’attività agricola sia svolta al momento dell’istanza di fallimento, dovendosi guardare anche all’attività pregressa; irrilevanza dello svolgimento in concreto di attività agricola, se la forma e l’oggetto della società sono quelli delle società commerciali), gli aspetti fuggevolmente menzionati quali indici della prevalente natura commerciale dell’impresa sono i seguenti:

a) lo svolgimento di “attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet”, risultante dalla “visura camerale”;

b) l’“utilizzo (di) attrezzature aziendali, botti per affinare il vino, per conto terzi”, risultante dalla relazione del curatore;

c) le “operazioni di acquisto di quote di una società della (*Omissis*) e ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione di debiti, con intervento di finanziarie straniere”;

d) la presentazione di “ricorso per ammissione al concordato preventivo”.

2.3. Ebbene, in proposito si deve osservare che:

a) le modalità di vendita (per corrispondenza o tramite internet) sono del tutto irrilevanti al fine di escludere la natura agricola dell'impresa, che va invece accertata, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 2, verificando se le attività connesse a quella agricola, fra cui rientra anche la commercializzazione, abbiano o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo;

b) l'utilizzo di attrezzature aziendali tipicamente agricole non è certo in contraddizione con (ma anzi conferma) l'esercizio dell'impresa agricola, né lo è il semplice fatto che venga concesso anche ad altri soggetti di fare uso delle medesime attrezzature, almeno finché non si prendano in considerazione le forme contrattuali e la rilevanza economica di siffatta utilizzazione alternativa dei beni aziendali; aspetti sui quali nulla si legge nella impugnata sentenza;

c) l'operazione "squisitamente finanziaria", alla quale nella sentenza viene attribuita "portata rilevantissima", è descritta in termini del tutto generici, nel senso che non si spiega non solo in cosa sia concretamente consistita, ma neppure quale ruolo in essa abbia svolto (o avrebbe dovuto svolgere) (*Omissis*) S.s., ovvero sia l'unico soggetto giuridico di cui si deve qui stabilire se sia imprenditore commerciale o meno; è poi appena il caso di rilevare che la valutazione dell'operazione in termini di possibile pregiudizio arrecato ai creditori non ha nulla a che vedere con la valutazione della sua rilevanza ai fini dell'accertamento in concreto dell'oggetto dell'attività d'impresa esercitata; in sostanza, manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi spiegazione del motivo per cui la ricerca di finanziamenti, da realizzare mediante il non meglio precisato ricorso a fondi di investimento e la cartolarizzazione dei debiti, sia stata ritenuta oggetto dell'attività esercitata da (*Omissis*) S.s., piuttosto che un'operazione straordinaria – e dunque estranea all'oggetto sociale – finalizzata (seppure maldestramente) ad affrontare e risolvere la crisi d'impresa;

d) la stessa corte d'appello smentisce la tesi che attribuisce alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo un valore confessorio della natura commerciale dell'impresa, tesi sostenuta dalla creditrice (*Omissis*) Spa sul presupposto che l'imprenditore agricolo, così come non è assoggettabile a fallimento, neppure è legittimato a proporre ai creditori il concordato preventivo (presupposto corretto, sul piano normativo, ma non per questo rilevante sul piano dell'accertamento dei fatti); fatta questa condivisibile premessa, la corte territoriale non dà poi alcuna spiegazione del motivo per cui abbia tuttavia considerato il fatto in sé della presentazione del ricorso per concordato un "elemento... estremamente significativo al fine di dirimere eventuali residui dubbi sulla dimensione prevalente o meno della pretesa attività connessa"; senza nemmeno menzionare, invece, il contenuto del piano di concordato, dal quale (a prescindere dalla sua "non attitudine... a raggiungere gli obiettivi prefissati") si sarebbero potute attingere concrete informazioni sulle caratteristiche dell'attività effettivamente svolta e di quella programmata per risolvere la crisi d'impresa.

2.4. In definitiva, la sentenza impugnata non raggiunge quel "minimo costituzionale" di contenuto effettivo nella giustificazione della decisione adottata, al di sotto

del quale “è denunciabile in cassazione... l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”. Anomalia che si riscontra anche nel caso di “motivazione apparente” (Cass. S.U. n. 8053/2014 e altre successive conformi).

2.5. Né, infine, può valere, a sostegno della decisione impugnata, il pur corretto riferimento all’onere della prova gravante sull’imprenditore agricolo che intenda eccepire contro l’istanza di fallimento la prevalenza dell’attività agricola rispetto alla connessa attività commerciale (Cass. nn. 1049/2021; 16614/2016). Infatti, la motivazione è assente già nella stessa descrizione dell’oggetto dell’attività commerciale connessa che si assume svolta da (*Omissis*) S.s.; e non si può discorrere di onere della prova con riferimento a fatti e circostanze di cui, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non si conosce se e come sono individuati nelle allegazioni di parte.

3. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei due rimanenti, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, perché decida anche sulle spese di lite relative al presente grado di legittimità. (*Omissis*).

II

La Corte (*Omissis*).

1. Il primo motivo di ricorso è formulato «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 1, comma 1, legge fall., nonché all’art. 2135 c.c.».

1.1. Con questo motivo si sostiene la tesi, in diritto, secondo cui la natura di impresa agricola, ai fini dell’esenzione dalla dichiarazione di fallimento, dovrebbe essere valutata con riguardo alla situazione esistente al tempo dell’avvio del procedimento prefallimentare, essendo invece irrilevante l’attività concretamente svolta dall’imprenditore negli anni precedenti. Si sostiene, quindi, che la corte d’appello avrebbe disatteso tale principio, valorizzando, per attribuire alla ricorrente la qualifica di imprenditore commerciale, l’attività prevalente di produzione di energia da biomasse che era cessata oltre un anno prima della presentazione dell’istanza di fallimento.

1.2. Il motivo è inammissibile, prima di essere anche infondato.

1.2.1. L’inammissibilità deriva dal rilievo che il motivo non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, posto che la Corte d’Appello di Torino non ha affermato che la ricorrente fosse – al tempo della dichiarazione di fallimento – un’impresa agricola e che fosse tuttavia fallibile per il pregresso esercizio di un’attività commerciale. La corte territoriale ha invece accertato la permanente qualifica di imprenditore commerciale in capo ad (*Omissis*), anche al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, affermando che l’interruzione della produzione di energia da biomasse – dovuta a una rottura dell’impianto e alla mancanza

di risorse finanziarie per ripararlo – non determinava il mutamento di oggetto sociale e non dimostrava lo svolgimento esclusivo o prevalente di attività agricola.

La sentenza impugnata è dunque basata sulla corretta distinzione tra interruzione dell'attività produttiva e mutamento dell'oggetto dell'attività d'impresa. Essa è inoltre motivata sulla valutazione, in fatto, che l'interruzione della produzione era involontaria e solo temporanea, con argomenti desunti anche dalla dichiarata intenzione della società di presentare una proposta di concordato preventivo il cui *business plan* indicava ingenti ricavi previsti proprio dalla cessione dell'energia prodotta negli anni a venire.

Il motivo di ricorso non si confronta con questa motivazione in fatto – del resto, come tale, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti ben noti (Cass. S.U. n. 8053/2014) – e attribuisce alla corte d'appello una statuizione in diritto che invece non si rinviene nella sentenza impugnata e nemmeno è implicita nella decisione assunta.

1.2.2. In ogni caso, la tesi in diritto sostenuta da parte ricorrente è infondata, perché l'assoggettabilità a fallimento di un'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere riguardo, invece, all'attività da cui origina l'insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata, sia riconducibile l'insorgere dei debiti che l'imprenditore «non è in grado di soddisfare regolarmente» (art. 5, comma 2, legge fall.).

Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, «una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico» (Cass. n. 5342/2019).

2. Il secondo motivo di ricorso viene formulato, «in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'art. 1, comma 1, legge fall., nonché all'art. 2135 c.c., avuto riguardo: I) all'art. 1, comma 423, legge n. 266 del 2005; II) all'art. 14, comma 13-*quater*, d.lgs. n. 99 del 2004».

2.1. Il motivo è duplice, perché, da un lato, è volto a sostenere che, in forza dell'art. 14, comma 13-*quater*, d.lgs. n. 99 del 2004, l'attività di produzione di energia da biomasse sia da considerare attività agricola in sé stessa e non solo in quanto connessa alla prevalente attività di produzione delle biomasse; dall'altro lato, è volto a sostenere che, in forza dell'art. 1, comma 423, legge n. 266 del 2005, la produzione da parte di un'impresa agricola di energia da biomasse nei limiti di 2.400.000 kwh annui sia da considerare sempre attività connessa a un'attività agricola prevalente, a prescindere da qualsiasi ulteriore indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia.

2.2. Il motivo, così scomposto, è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.2.1. Infondata è la proposta interpretazione dell'art. 14, comma 13-*quater*, d.lgs. n. 99 del 2004, il quale così dispone: «L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria».

Parte ricorrente propone un'interpretazione di tale disposizione evidentemente contraria al senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.), posto che sostiene che essa sia scritta per qualificare come attività agricola, non solo e non tanto l'attività di «produzione di biomasse» (dato che questa è già attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.), quanto piuttosto la stessa produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse. Ma tale lettura contro il significato letterale non è sostenibile, non solo per il limite posto all'interprete dall'art. 12 delle preleggi, ma anche perché non è affatto vero che la disposizione, se interpretata letteralmente, resterebbe priva di contenuto normativo. Innanzitutto, non è scontato che la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale i cui prodotti non siano destinati all'alimentazione rientri nella nozione di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. (v., in senso contrario, con riferimento all'allevamento di cavalli da corsa, Cass. n. 12791/1997); in secondo luogo, il contenuto normativo dell'art. 14, comma 13-*quater*, è esplicitamente indicato e chiaramente desumibile dal suo tenore letterale, trattandosi di definire i limiti della produzione di biomasse qualificabile come attività agricola («cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati») e di escludere tale attività dall'applicazione delle «disposizioni in materia di boschi e foreste» e dalla «normativa comunitaria» in materia di «colture permanenti».

2.2.2. Inammissibile è, invece, il motivo di ricorso laddove denuncia la violazione dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, a mente del quale: «Ferrestando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del

reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che tale disposizione non venne invocata dalla ricorrente a sostegno del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ma che anzi essa era stata utilizzata dal tribunale a ulteriore sostegno della accertata fallibilità dell'impresa, pur formalmente agricola. Non si discusse, pertanto, davanti alla corte d'appello, dei presupposti di fatto per l'applicazione di tale disposizione di legge (ovverosia dei limiti quantitativi dell'energia prodotta dalla ricorrente), ma solo della sua rilevanza in ambito civilistico (trattandosi chiaramente di una disciplina di carattere fiscale), che veniva tra l'altro negata proprio dalla reclamante. Ed è evidente che l'accertamento del fatto necessario per valutare la sua corrispondenza alla fattispecie normativa astratta non può essere proposto e affrontato in questa sede di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso è svolto, «in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'art. 1, comma 1, legge fall., nonché all'art. 2135 c.c., avuto riguardo agli artt. 1362 e 1363 c.c.».

3.1. Questo motivo è diretto a contestare l'accertata prevalenza dell'attività industriale di produzione di energia sull'attività propriamente agricola della produzione di biomasse e si concentra, in particolare, sul contratto che regolava il rapporto tra la ricorrente e l'impresa agricola di (*Omissis*). In sostanza, (*Omissis*) Società Agricola a r.l. era proprietaria di alcuni terreni circostanti l'impianto di produzione di energia, mentre altri terreni limitrofi erano di proprietà o comunque nella disponibilità dell'impresa Bovone. Tutti questi terreni venivano coltivati dall'impresa agricola (*Omissis*), che era contrattualmente impegnata a produrre solo biomasse e a vendere tutto il prodotto realizzato alla ricorrente. La corte d'appello, confermando la decisione del tribunale, ha considerato prodotti agricoli acquistati da terzi le biomasse provenienti dai fondi dell'impresa (*Omissis*), per trarne la conseguenza che l'attività di produzione di energia di (*Omissis*) non era qualificabile come attività connessa all'impresa agricola, perché non posta in essere mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata (art. 2135, comma 3, c.c.).

3.2. Il motivo è inammissibile, perché, tramite una generica indicazione dei criteri normativi di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati, propone, a ben vedere, un riesame del fatto, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'attività d'impresa svolta dalla ricorrente.

3.2.1. Si censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui l'impresa agricola (*Omissis*), pur avendo firmato il contratto di collaborazione con la ricorrente, manteneva «la propria libertà ed autonomia nell'ambito della propria azienda»; con la conseguenza che le biomasse prodotte sui terreni di quell'impresa non sono state considerate tra le risorse autoprodotte da (*Omissis*) Società Agricola a r.l., ai fini della valutazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività connessa di produzione di energia. Ma davvero non si spiega e non si comprende come e perché con tale valutazione la corte d'appello avrebbe violato i criteri legali di interpre-

tazione dei contratti e, in particolare, il dovere del giudice di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e di tenere conto del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), nonché di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.).

In definitiva, si trattava di stabilire se la produzione di biomasse sui terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa (*Omissis*) fosse da attribuire a tale impresa oppure ad (*Omissis*) Società Agricola a r.l. Il contratto tra le parti attribuiva chiaramente all'impresa (*Omissis*) il compito di coltivare i terreni e produrre la biomassa. Pertanto, per giungere a una diversa conclusione, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che i vincoli fissati nel contratto all'attività dell'impresa (*Omissis*) fossero tali e tanti da rendere puramente fittizia la sua presenza quale soggetto autonomo e distinto rispetto ad (*Omissis*), in modo da attribuire direttamente a quest'ultima l'attività agricola della prima. Non risulta che una tale ipotesi sia stata formulata dalla stessa ricorrente e, ciò che è sufficiente rilevare in questa sede, non si spiega in che modo essa sarebbe imposta dal corretto utilizzo dei criteri legali che limitano la discrezionalità del giudice del merito nell'interpretazione dei contratti.

4. Respinto il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. (*Omissis*).

L'IMPRESA AGRICOLA TRA CODICE CIVILE E CODICE DELLA CRISI: QUESTIONI ESEGETICHE E PROBLEMI APPLICATIVI ATTUALI

THE AGRICULTURAL ENTERPRISE BETWEEN THE CIVIL CODE AND THE INSOLVENCY LAW: EXEGETICAL ISSUES AND CURRENT APPLICATIVE CHALLENGES

SILVIA CICERI

Dottoranda di ricerca

Abstract: Il commento affronta alcuni profili relativi all'accertamento in concreto della natura agricola dell'impresa e alla qualificazione delle attività connesse. In particolare, si indagano le ragioni per cui le modalità di vendita dei prodotti agricoli non incidono sulla qualificazione dell'attività d'impresa esercitata e si analizzano i presupposti in base ai quali la cessione e produzione di energia da biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente. Lo scritto si sofferma, inoltre, su quale statuto – se quello dell'imprenditore agricolo o commerciale – sia applicabile nel caso in cui l'insolvenza trovi il proprio fondamento in debiti maturati in pendenza dello svolgimento, temporaneo e in via prevalente, dell'attività commerciale da parte dell'imprenditore agricolo, e su quale sia il termine temporale entro cui, dismessa tale componente commerciale, l'imprenditore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Si conclude l'indagine con alcune riflessioni sulla scelta di mantenere, nel contesto normativo attuale, l'esenzione dell'impresa agricola dalla procedura liquidatoria.

Abstract: *The case note addresses several aspects concerning the concrete identification of agricultural enterprise and the classification of connected activities ("attività connesse"). Specifically, it explores the reasons why the methods of selling agricultural products do not affect the classification of the conducted business activity and analyzes the prerequisites under which the sale and production of energy from biomass can be included among activities connected to predominant agricultural business. Furthermore, the paper delves into which status – whether that of an agricultural or commercial entrepreneur – is applicable in cases where insolvency stems from debts accrued during the temporary and predominantly commercial activity conducted by the agricultural entrepreneur, and what the temporal deadline is within which, upon discontinuation of this commercial component, the entrepreneur remains subject to judicial liquidation ("liquidazione giudiziale"). The paper concludes with some reflections on the decision to maintain, within the current regulatory framework, the exemption of agricultural enterprise from judicial liquidation.*

Sommario: 1. Le fattispecie concrete e le decisioni giudiziali. – 2. Un breve *excursus* dell'evoluzione normativa in tema di impresa agricola. – 3. Le modalità di vendita dei prodotti qualificano la natura dell'attività d'impresa? – 4. L'attività di produzione e cessione di energia da biomasse. – 5. Il susseguirsi di attività commerciale e agricola: quale statuto al momento dell'insolvenza? – 6. La distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale: un'impostazione anacronistica.

1. Le fattispecie concrete e le decisioni giudiziali

Le decisioni della Corte di cassazione nn. 1239 e 2162 s’inseriscono nell’ambito del discusso rapporto tra impresa agricola e procedure concorsuali e, soprattutto, della complessa questione relativa alla definizione dei presupposti di non assoggettabilità della prima al fallimento, ora liquidazione giudiziale; questione che, come noto, continua a rappresentare un interrogativo aperto anche successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Da qui, la permanente importanza di individuare – in casi analoghi o simili a quelli decisi dalle sentenze in commento – i confini della nozione di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Prima di analizzare le questioni giuridiche di maggior interesse, è opportuno ricostruire brevemente i profili fattuali dei casi in esame e riassumere i passaggi argomentativi sviluppati dalla Suprema Corte. Va premesso che, sebbene entrambe le vicende siano precedenti all’entrata in vigore del Codice della crisi, le riflessioni che ci si accinge a sviluppare non sono riferibili ad un generico esonero dalle procedure concorsuali, ma all’esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo¹.

La sentenza n. 1239/2023 riguarda una società semplice agricola, operante nel settore della produzione vitivinicola, che esercitava attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o tramite internet, impiegando per la propria attività attrezzature aziendali, delle quali facevano utilizzo anche altri soggetti. Il Tribunale di Siena, dopo aver ritenuto inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società per manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, dichiarava il fallimento della società e dei suoi due soci illimitatamente responsabili, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Firenze.

Successivamente, la Cassazione accoglieva il ricorso della società semplice e dei suoi due soci, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, rilevando che l’accertamento della natura prevalentemente commerciale dell’attività d’impresa esercitata dalla società fosse stato compiuto in base a considerazioni generali e astratte, determinanti la nullità del provvedimento impugnato (art. 360, n. 4, c.p.c.) per carenza di motivazione della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.).

La decisione della Suprema Corte consente di riflettere su alcune indicazioni di carattere generale in merito alla valutazione della prevalenza della natura agricola o commerciale dell’impresa, riassumibili nei termini che seguono: *i*) le modalità di vendita, per corrispondenza o tramite internet, sono irrilevanti al fine di escludere la natura agricola dell’impresa, che va invece accertata, ai sensi dell’art. 2135 c.c., verificando se le attività connesse a quella agricola abbiano ad oggetto prodotti otte-

¹ Per l’individuazione degli strumenti di gestione della crisi a cui ha accesso l’imprenditore agricolo, ai sensi del quadro normativo vigente, v. il § 2.

nuti *prevalentemente* dalla coltivazione del fondo; *ii*) l'utilizzo di attrezzature aziendali tipicamente agricole conferma l'esercizio dell'impresa agricola e, ai fini della qualificazione di quest'ultima, non assume rilievo alcuno il fatto che venga concesso anche ad altri soggetti di fare uso delle medesime attrezzature; *iii*) la valutazione della ricerca di finanziamenti – realizzata dalla società mediante il ricorso a fondi di investimento² – rispetto al potenziale pregiudizio arrecato ai creditori non ha nulla a che vedere con l'accertamento dell'oggetto dell'attività d'impresa esercitata; *iv*) la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non ha un valore confessorio della natura commerciale dell'impresa. Si anticipa che in questo scritto sarà analizzato il primo di questi temi, e quindi i presupposti per la qualificazione delle attività agricole connesse³.

La seconda delle sentenze in commento (n. 2162/2023) riguarda un caso in cui la ricorrente lamentava che non le fosse stata riconosciuta dal Tribunale di Alessandria, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Torino, la qualifica di impresa agricola, come tale non assoggettabile al fallimento, assumendo che siffatta qualifica dovrebbe essere valutata facendo riferimento all'attività esercitata al momento della presentazione dell'istanza di fallimento, e non invece a quella svolta dall'imprenditore negli anni precedenti, coincidente, nel caso in esame, con la produzione di energia da biomasse (cessata oltre un anno prima della presentazione dell'istanza).

² Così, almeno, sembra emergere dalla lettura del provvedimento.

³ Quanto ai restanti profili, si segnala che, secondo i giudici di legittimità, l'utilizzo di attrezzature aziendali per conto di terzi non è indice della natura commerciale dell'attività esercitata, «almeno finché non si prendano in considerazione le forme contrattuali e la rilevanza economica di siffatta utilizzazione alternativa dei beni aziendali», e che lo stesso vale per l'attuazione di operazioni finanziarie, ove non si spieghi in cosa siano consistite e quale ruolo vi abbia svolto l'impresa agricola. Per quest'ultimo profilo è interessante però notare che la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva accertato la prevalenza, in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento, degli investimenti finanziari rispetto a quelli potenzialmente agricoli e «la strumentalizzazione della veste agricola per paludare iniziative immobiliari di natura commerciale sostenute da varie manovre finanziarie» e, per tali ragioni, aveva confermato il fallimento della società. Quanto al valore probatorio della presentazione della domanda di concordato preventivo da parte dell'imprenditore agricolo – che costituisce una questione interessante e originale non risultando altri precedenti sul punto – si rinvia a M. SABBIONI, P. SPOLAORE, *Attività commerciali e imprenditore agricolo: profili sostanziali e procedurali*, in *Fall.*, 2023, p. 770 ss., i quali negano che la domanda di concordato preventivo abbia valore confessorio rispetto alla natura commerciale dell'impresa per tre ragioni fondamentali: l'istituto della confessione «risulta decontestualizzato [...] perché si ipotizza che vengano confessate conseguenze favorevoli al debitore» ossia l'accesso al concordato preventivo, mentre la confessione, come noto, è «la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte» ex art. 2730 c.c.; l'accesso al concordato preventivo è precluso per legge all'imprenditore agricolo; la confessione è una prova «che s'inserisce – almeno ove essa intenda assurgere a prova legale – in un rapporto tra “parti” specificamente individuate, mentre il ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo (oltre a non avviare un “giudizio”) instaura un procedimento al quale partecipano il debitore e la *generalità* dei suoi creditori».

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere riguardo all'attività da cui origina l'insolvenza. Ciò premesso, i giudici di legittimità confermarono la decisione della Corte d'appello, la quale aveva considerato prodotti agricoli acquistati da terzi le biomasse provenienti dai fondi di un'impresa terza, per trarne la conseguenza che l'attività di produzione di energia da parte della ricorrente non poteva essere qualificata come attività connessa, perché non posta in essere mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata.

2. Un breve *excursus* dell'evoluzione normativa in tema di impresa agricola

L'esigenza di delineare la cornice in cui sviluppare la presente analisi richiede di prendere le mosse da una (sintetica) ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha interessato il fenomeno dell'impresa agricola e i presupposti della sua qualificazione ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Il legislatore del 1942 si era orientato nel senso di destinare all'impresa agricola una disciplina differenziata e più circoscritta rispetto all'impresa commerciale, sul presupposto che essa era caratterizzata da un processo produttivo incentrato sul fondo e si sostanzialmente nello sfruttamento di quest'ultimo attraverso la coltivazione e/o l'utilizzo per l'allevamento del bestiame⁴. A quest'attività ben poteva affiancarsi la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento, purché quest'ultime rientrassero nel *normale* esercizio dell'agricoltura e/o rimanessero *secondarie* (*rectius*, subordinate) allo sfruttamento del fondo⁵. Il collegamento dell'attività umana con la potenzialità produttiva del fondo si traduceva nell'assenza di significative esigenze di investimento in fattori

⁴ Sulla centralità del fattore produttivo "fondo" v. E. BASSANELLI, *Dell'impresa agricola*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1943, p. 410 ss.; G. FERRI, *Delle imprese soggette a registrazione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna, 1968, p. 397 ss.; A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990, p. 82 ss.; G. MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Napoli, 1996, p. 52 ss.

⁵ A proposito del criterio di normalità e di subordinazione economica, alcuni autori hanno sostenuto la necessità di una loro concorrenza ai fini della qualificazione delle attività agricole connesse (T. RAVÀ, *La nozione giuridica di impresa*, Milano, 1949, pp. 87-88; R. FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*, 1964, Milano, p. 228 ss.); altri, invece, si sono espressi nel senso di ritenere siffatti criteri alternativi (P. MASI, *Le attività connesse*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di N. IRTI, Torino, 1978, p. 97 ss.; A. NIGRO, *Imprese e imprenditori*³, Milano, 1972, p. 619 ss.).

produttivi, i quali finivano per coincidere essenzialmente con il fondo stesso (già di proprietà e, quindi, nell'immediata disponibilità dell'imprenditore). Da qui, e alla luce della teoria del doppio rischio⁶, la scelta di attribuire all'impresa agricola una disciplina di favore, escludendone l'assoggettamento al fallimento⁷.

Nel tempo, con lo sviluppo tecnologico e la crescita del grado di meccanizzazione dell'agricoltura, i tratti caratterizzanti dell'attività agricola, così come "immaginata" dal legislatore del 1942, si sono affievoliti e ne è scaturita la necessità di una riforma di modernizzazione del settore agricolo, attuata dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228⁸. Il legislatore ha riformulato l'art. 2135 c.c., dilatando significativamente la nozione di impresa agricola e individuando nuovi criteri di identificazione delle attività agricole essenziali e connesse.

La sostituzione dell'elemento fondiario con la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico (o di una sua fase) quale elemento costitutivo principale delle attività agrico-

⁶F. GALGANO, *Commento all'art. 1, 1° comma, l. fall.*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di F. BRICCOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, *Artt. 1-22*, Bologna-Roma, 1974, p. 84 ss.; ID., *Imprenditore commerciale*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, Torino, 1992, p. 27; *contra*, obiettando che anche certe attività commerciali (ad esempio quelle turistiche o dell'edilizia) sono esposte a vicende ambientali o stagionali, L. COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, p. 119 ss.

⁷Per un'ampia analisi delle ragioni sottese al trattamento differenziato tra impresa agricola e commerciale, nel quadro dell'impostazione codicistica del 1942, v. per tutti T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1962, p. 280; F. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, p. 62; R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990, p. 222 ss.; A. GERMANÒ, *Sul perché dello speciale "statuto" dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, a cura di S. MAZZAMUTO, Napoli, 1992, p. 205 ss.; A. JANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola*, in *Tr. Buonocore*, I/2.II, Torino, 2002, p. 92 ss. Auspicavano invece l'allargamento dell'area applicativa delle procedure concorsuali agli imprenditori agricoli, tra gli altri, A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*², Napoli, 1962, p. 48, «data la sempre più complessa e progredita organizzazione con il conseguente ricorso al credito e la frequente distinzione tra proprietà del fondo e titolarità dell'impresa»; F.P. TRASCISI, *La nozione di imprenditore agricolo negli ordinamenti italiano, tedesco e francese: note comparative*, in *Nuovo dir. agr.*, 1990, p. 446; M. TAMPONI, *Impresa agricola e procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 1996, I, p. 713 ss. Sosteneva una tesi intermedia, favorevole ad estendere il fallimento e le altre procedure concorsuali alle sole imprese agricole medio-grandi facenti ricorso al mercato del credito, U. SALVESTRONI, *Impresa agricola, attività agrarie e fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 593 ss. e in particolare pp. 600-601; cfr. altresì G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*⁶, Torino, 1986, p. 65 ss., secondo cui «lo statuto dell'imprenditore si applica a coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi e la formula usata è tale da ricomprendere indubbiamente anche l'esercizio industriale di una attività agricola» [enfasi aggiunta].

⁸La riforma del 2001 ha accolto la (più ampia) nozione di impresa agricola enucleata dagli studiosi di diritto agrario. Sul tema v. S. FORTUNATO, *La nuova nozione di impresa agricola*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, p. 221 ss.; M. COSSU, *La "nuova" impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 73 ss.; G. GALLONE, *Impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 2003, p. 25 ss.

le essenziali⁹, da un lato, e l'adozione del criterio di prevalenza al fine di identificare le attività agricole connesse, dall'altro, hanno segnato le prime tappe di un processo di orientamento mercantilistico del diritto agricolo, aprendo la fattispecie ad una progressiva espansione dell'area dell'agrarietà ad attività sino a quel momento qualificate in termini di commercialità¹⁰.

L'abbandono del tradizionale nesso tra attività agricola e fattore "terra" e della necessaria subordinazione delle (eventuali) diverse attività svolte ha ridefinito i contorni della fattispecie, che si traduce oggi nella realizzazione di attività produttive e commerciali piuttosto complesse, che ben possono impiegare tecniche idonee a produrre un impatto sul mercato pari a quello dell'impresa commerciale. Conseguentemente, i confini tra l'imprenditore agricolo e commerciale sono divenuti sempre più labili e i dubbi circa l'opportunità del mantenimento di un trattamento concorsuale differenziato sempre più tangibili; da qui, l'esigenza di dota-

⁹ L'estensione della fattispecie si apprezza anche in forza della precisazione per cui l'utilizzo del fondo o di altro sostrato naturale non è concretamente necessario, essendo sufficiente che l'attività *possa farne uso* («che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» *ex art. 2135, comma 2, c.c.*).

¹⁰ Sono diverse le iniziative che, in passato, non potevano qualificarsi come attività agricole, né essenziali (in quanto avvenivano "fuori terra") né connesse (in quanto non erano subordinate allo sfruttamento del fondo). Quanto alle attività agricole essenziali, oggi sono senz'altro tali le attività vivaistiche (a proposito delle quali v., da ultimo, Cass., 24 gennaio 2023, n. 2153, in *Fall.*, 2023, p. 761 ss. con nota di M. SABBIONI, P. SPOLAORE, *Attività commerciali e imprenditore agricolo: profili sostanziali e procedurali*; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1049, in *Onelegale.it*; App. Trento, 24 febbraio 2018, in *Fall.*, 2018, p. 1436 ss., con nota di P. SPOLAORE, *Attività "agricole" ed esclusione dal fallimento*, in *Fall.*, 2018, p. 1443 ss. e A. BASSI, *Il fallimento di società semplice agricola che abbia concesso in affitto la propria azienda*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 1455 ss.; in dottrina v. M. MOZZARELLI, *Impresa (agricola) e fallimento*, in *AGE*, 2014, p. 85 ss.) e le attività di funghicoltura, che si realizzano in strutture apposite (come le serre o i laboratori), così come le attività di acquacoltura (A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2014, p. 613). Quanto all'impresa ittica v. A. CETRA, *La fattispecie "impresa"*, in *Diritto commerciale*, III, a cura di M. Cian, Torino, 2024, p. 49, secondo il quale l'impresa ittica come definita dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 4/2012 non è impresa agricola, ed è da escludersi che un'equiparazione tra le due fattispecie sia disposta dal comma 4° della medesima disposizione, che si limita a specificare che nei confronti dell'imprenditore ittico si applica la normativa speciale di agevolazione stabilita per l'imprenditore agricolo. Esercita, poi, un'attività agricola per connessione, ad esempio, il produttore di uva che la trasforma in vino e vende il vino così ottenuto (sulla quale v. anche *infra* nel testo), così come chi svolge un'attività di agriturismo (si ricordi che l'apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di quest'ultime rispetto alle prime, va condotta alla luce (oltre che dell'art. 2135 c.c.) delle previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell'agriturismo: in giurisprudenza v., da ultimo, Cass., 15 febbraio 2023, n. 4790, in *dejure.it*). Per una classificazione delle attività agricole per connessione previste dalle leggi speciali v. la tabella A in appendice alla ricerca condotta da G. SCAGLIA, P. SPOLAORE, ... *Mi ritrovai per una selva oscura: l'impresa agricola?*, in *AGE*, 2014, p. 221 ss.

re anche l'imprenditore agricolo di utili strumenti volti a gestire e superare le situazioni di crisi.

Dapprima, il legislatore ha previsto la possibilità per l'imprenditore agricolo di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* l. fall. prev.) e alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3). Poi, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha esteso (parzialmente) all'imprenditore agricolo il regime della concorsualità, pur sempre mantenendo l'esenzione dalla liquidazione giudiziale, la più invasiva delle procedure concorsuali, e dal concordato preventivo¹¹.

Sotto l'egida del legislatore attuale, l'imprenditore agricolo può quindi accedere ad una vasta gamma di strumenti finalizzati alla proficua gestione delle situazioni di crisi, tra cui: la composizione negoziata (artt. 12 ss. c.ins.); il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-*sexies* c.ins.); il piano attestato di risanamento (art. 56 c.ins.); l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.); il concordato minore (art. 74 c.ins.); la liquidazione controllata dei beni (art. 268 c.ins.).

Tuttavia, seppure in un contesto normativo mutato e segnato dall'avvicinamento, sul piano della fattispecie, dell'imprenditore agricolo all'imprenditore commerciale, resta fermo il trattamento preferenziale riservato al primo, a prescindere dal superamento delle soglie dimensionali che perimetrano l'impresa minore (art. 2, comma 1, lett. *d*, c.ins.) e nonostante anche all'imprenditore agricolo si applichi l'art. 2086, comma 2, c.c. che richiede l'adozione di assetti organizzativi adeguati¹².

¹¹ È opportuno segnalare che in una prima versione del progetto di riforma della crisi d'impresa, l'(allora) art. 126 (attuale art. 121 c.ins.) estendeva la procedura di liquidazione giudiziale a tutti gli imprenditori, incluso l'imprenditore agricolo, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega n. 155/2017 (il cui art. 2, lett. *e*, prevedeva di «assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici»). Questa soluzione, tuttavia, è stata successivamente abbandonata, e l'attuale art. 121 c.ins. limita l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale all'imprenditore commerciale: in argomento, v. G. FERRI jr., *Impresa e società nella disciplina della liquidazione giudiziale: considerazione in margine al progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1278 ss.

¹² Per una panoramica sugli strumenti di gestione della crisi a cui ha accesso l'imprenditore agricolo v., di recente, in dottrina, M. SPERANZIN, *Debitore sovraindebitato*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, diretto da R. SACCO e a cura di S. BELLOMO, M. CIAN, G. FERRI jr, D.U. SANTOSUOSSO, Milano, 2022, p. 148 ss.; A. CETRA, *La fattispecie "impresa"*, cit., p. 52; M. SCIUTO, *Il fallimento*, in *Diritto della crisi d'impresa*, vol. II, a cura di M. Cian, Torino, 2019, p. 22 ss.; V. BONACCORSI, DE SANTIS, *L'ambito soggettivo di applicazione delle "nuove" procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *La riforma del sovraindebitamento nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di E. PELLECCIA, L. MODICA, Pisa, 2020, p. 62, nt. 72; V. BARONCINI, *Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della l. 19-10-2017 n. 155 e del Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2019, I, pp. 406-407; D. DAMIANO, *L'imprenditore agricolo tra codice civile e nuovo codice*

Di conseguenza, nonostante i molteplici dubbi relativi alla ragionevolezza di un trattamento differenziato tra imprenditore agricolo e commerciale – sul quale ulteriori riflessioni saranno maturate nel § 6 –, permane l’esigenza di delimitare la fattispecie dell’impresa agricola, specialmente nell’ipotesi in cui, oltre all’attività agricola, l’imprenditore svolga anche un’attività commerciale (come si è verificato in entrambi i casi giurisprudenziali in esame).

3. Le modalità di vendita dei prodotti qualificano la natura dell’attività d’impresa?

La Cassazione, nella prima sentenza in commento (n. 1239/2023), affronta l’annosa questione della qualificazione delle attività connesse e del conseguente accertamento della natura dell’impresa. In particolare, la Cassazione non condivide quanto affermato dal Tribunale di Siena, secondo cui – per quanto è dato comprendere, vista la sinteticità del provvedimento in esame – il fatto che l’impresa svolga attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o tramite internet sarebbe indice della prevalente natura commerciale della stessa.

Come noto, la nozione codicistica di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. si fonda, oltre che sul requisito di connessione soggettiva – la quale presuppone l’identità di chi svolge attività agricola essenziale e attività connesse –, su quello di connessione oggettiva. Dunque, nell’individuare come attività connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, la norma in esame (si limita a) richiede(re) che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti *prevalentemente* dalla coltivazione del fondo (c.d. connessione per prodotto agricolo) o che dette attività siano dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione *prevalente* di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata dall’imprenditore (c.d. connessione per azienda agricola)¹³.

Nella connessione per prodotto, che è quella che interessa il caso di specie, il limite quantitativo entro cui l’imprenditore è qualificabile come agricolo è dato dalla circostanza che oggetto di attività commerciale siano prodotti ottenuti *prevalentemente* dalle attività agricole essenziali. E, sulla base di ciò, non v’è dubbio – come accade nella fattispecie in esame – che un soggetto che coltiva l’uva (attività agrico-

della crisi e dell’insolvenza, in *Not.*, 2021, p. 630 ss.; G. MINUTOLI, *La multiforme nozione di impresa agricola alla prova del Codice della crisi*, in *Fall.*, 2023, p. 942 ss.

¹³ M. COSSU, *La “nuova” impresa agricola*, cit., p. 84; S. FORTUNATO, *La nuova nozione di impresa agricola*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, p. 229 ss.

la essenziale) possa, al contempo, trasformare la stessa in vino da destinare alla vendita sul mercato (attività connessa di commercializzazione)¹⁴.

L'art. 2135 c.c. resta, invece, silente a proposito delle modalità di espletamento delle attività agricole connesse e del loro (eventuale) impatto sulla qualificazione dell'attività d'impresa esercitata. Dalla laconicità della disposizione si evince che se il legislatore avesse voluto attribuire rilevanza alle modalità di realizzazione delle attività connesse per individuare la natura dell'attività d'impresa, lo avrebbe esplicitato integrando il criterio della prevalenza, conformemente al principio ermeneutico in forza del quale *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Il dato testuale, invece, appare troppo labile, per cui dalla disposizione non è lecito far derivare alcuna *intentio legis* diversa da quella che traspare dal tenore della norma.

Tuttavia, il termine «commercializzazione» di cui all'art. 2135 c.c. – che ha sostituito l'espressione «alienazione» contenuta nella nozione originaria di attività connesse – ricomprende anche la «vendita» a cui si riferisce l'art. 4, d.lgs. n. 228/2001, riguardando entrambi quella fase del ciclo economico che consiste nell'attività di distribuzione sul mercato dei prodotti agricoli¹⁵. Ci si può chiedere, allora, se quest'ultima disciplina speciale sull'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli – su cui di seguito, nel testo – costituisca una fonte integrativa rispetto alla disposizione codicistica, per l'individuazione di ulteriori criteri o parametri in presenza dei quali siffatta attività sia qualificabile come agricola.

L'art. 4, d.lgs. n. 228/2001, in realtà, si limita a dettare un regime autorizzatorio semplificato per la vendita diretta al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli su tutto il territorio nazionale e «in forma itinerante», ai fini del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa¹⁶. Gli artt. 4, d.lgs. n. 228/2001 e 2135 c.c. si collocano quindi su piani distinti: il primo non specifica né integra il criterio di connessione, ma semmai lo presuppone, preoccupandosi non tanto di aggiungere un requisito “qualitativo” a quello “quantitativo” della prevalenza, ma semplicemente di dettare un regime agevolato per l'esercizio della vendita al dettaglio agricola. Al-

¹⁴ Va precisato che il coltivatore di uva può utilizzare l'uva di propria coltivazione, ma anche quella acquistata da terzi, purché sia rispettato il requisito della prevalenza; sul punto v. la nota 10.

¹⁵ Per una definizione di queste attività connesse v. A. JANNARELLI, A. VECCHIONE, *L'impresa agricola.*, cit., p. 313; V. BUONOCORE, *Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e la eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, p. 20 ss.; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Sub art. 2135 c.c.*, cit., p. 701 ss.; N. RONDINONE, *L'imprenditore agricolo esercente attività commerciale nel nuovo diritto concorsuale*, in *Riv. dir. comm.* 2014, p. 462.

¹⁶ Più precisamente, l'esercizio di tali attività non è soggetto ad alcun onere procedurale e burocratico. Solo la vendita itinerante presuppone una comunicazione preventiva al Comune del luogo in cui s'intende realizzare l'attività (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 228/2001); quanto al commercio elettronico v. *infra* nel testo. Sull'art. 4, d.lgs. n. 228/2001 v. R. ALESSI, G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, p. 192 ss.; R. ALESSI, *Le attività connesse*, in *L'impresa agricola*, a cura di R. ALESSI, Milano, 2011, p. 155 ss.

la luce di queste considerazioni, non residuano dubbi sul fatto che l'imprenditore sia qualificabile come agricola non solo quando collochi i propri prodotti sul mercato vendendoli direttamente al dettaglio in punti di vendita fisici, ma anche nel caso in cui predisponga altri canali di distribuzione diretta, ad esempio *online* o per corrispondenza, esclusivi o secondari, purché sia rispettato il criterio della prevalenza di cui alla norma codicistica.

In particolare, i commi 3 e 4-*bis* dell'art. 4, d.lgs. n. 228/2001 riconoscono espressamente il commercio elettronico come una delle modalità tecnico-organizzative attraverso cui la commercializzazione dei prodotti agricoli può trovare esplicazione, imponendo in questo caso un onere procedurale e burocratico coincidente con l'invio della comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione¹⁷.

Si condivide, pertanto, la statuizione della Corte di cassazione: in presenza di un'attività connessa di commercializzazione – come la vendita dei prodotti agricoli per corrispondenza o tramite internet –, la natura di impresa agricola non dipende dalle modalità di realizzazione dell'attività di vendita, ma esclusivamente dal fatto che quest'ultima riguardi prodotti ottenuti in misura *prevalente* dalla coltivazione del fondo.

4. L'attività di produzione e cessione di energia da biomasse

Nel secondo caso in esame (Cass. n. 2162/2023), la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della natura di impresa agricola da parte dei giudici di merito; sostiene che questi ultimi avrebbero errato, valorizzando l'attività (industriale e) prevalente di produzione di energia da biomasse, dalla quale origina l'insolvenza e che è cessata tempo prima rispetto alla presentazione dell'istanza di fallimento, senza considerare, invece, la situazione esistente al momento dell'avvio del procedimento fallimentare.

¹⁷La vendita *online* dei prodotti agricoli asseconda l'esigenza sempre più avvertita dalla realtà imprenditoriale contemporanea di utilizzare gli spazi digitali per promuovere i prodotti offerti. Dalla consultazione di alcuni dati statistici, emerge che la vendita diretta *online* dei prodotti agricoli è ancora attività di nicchia, anche se i *trend* sono positivi: a seguito del *lockdown* dovuto alla pandemia da Covid-19, nel 2020, l'*e-commerce* nel campo della produzione agricola, e soprattutto vitivinicola, ha sperimentato nel complesso una crescita dell'8% rispetto al 2019, con il comparto *Food&Grocery* che ha registrato un progresso del 70% (dati riportati dal Sole24Ore al 23 novembre 2020). In generale, sull'evoluzione del digitale nell'attuale realtà imprenditoriale, si rinvia a M. SPERANZIN, *I contratti di collocamento di beni e servizi*, in *Diritto delle società*, a cura di M. CIAN, vol. III, Torino, 2024, p. 350 ss.; S. LOCORATOLO, *I contratti di fornitura di contenuto digitale: nuove misure di sostegno per l'implementazione del mercato unico europeo*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, I, p. 499 ss.; E.R. RESTELLI, *Le piattaforme digitali*, Milano, 2022, p. 1 ss.

Prima di riflettere su quale statuto – se quello dell'imprenditore agricolo o commerciale – sia applicabile nell'ipotesi in cui l'insolvenza trovi il proprio fondamento in debiti maturati in pendenza dello svolgimento dell'attività commerciale, poi cessata, occorre soffermarsi sulla natura dell'attività di produzione e cessione di energia mediante l'utilizzo di biomasse, che la società ricorrente tenta di qualificare *tout court* come agricola.

La produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali (le cc.dd. biomasse)¹⁸ e fotovoltaiche, che consiste nel riutilizzo di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica derivanti da prodotti agricoli, non è destinataria di un quadro normativo unitario, ma di singole disposizioni frammentate e inserite in contesti normativi non specificamente dedicati alla disciplina della materia¹⁹.

Il legislatore del 2005-2006 ha inserito una specifica disposizione all'interno della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006), il cui art. 1, comma 423, dispone che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario²⁰.

Posto che la connessione sancita dalla citata disposizione opera attraverso il richiamo al comma 3 dell'art. 2135 c.c., si ritiene che il riconoscimento della natura di attività agricola connessa alla produzione e cessione di energia da biomasse non dipenda soltanto dal rispetto dei limiti quantitativi di energia prodotta stabiliti dalla legge (sul quale la Suprema Corte non si è espressa, costituendo un accertamento in fatto precluso ai giudici di legittimità), come tenta di affermare la ricorrente, do-

¹⁸ La Direttiva (EU) 2009/28/CE definisce la biomassa come «la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani»: dalle biomasse è possibile ricavare combustibili, energia elettrica e termica attraverso diversi processi di trasformazione.

¹⁹ Critico verso il *modus operandi* del legislatore nazionale F. FERRUCCI, *Produzioni di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo di riferimento)*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 246 ss.

²⁰ Senza entrare nel merito del complesso rapporto tra qualificazione fiscale e civilistica di una determinata attività o di un certo soggetto, ci si limita a segnalare in questa sede che l'intervento del legislatore – che si traduce nell'applicazione di un trattamento fiscale agevolato al reddito dell'imprenditore agricolo che realizzi questa tipologia di attività connesse – s'inserisce nel quadro delle misure adottate a livello nazionale per attuare la strategia dell'Unione Europea tesa a promuovere le fonti energetiche rinnovabili: trattasi della direttiva 2001/77/CE e della successiva direttiva 2009/28/CE sulla promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, attuata in Italia con il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Sul tema v. S. QUADRI, *Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell'Unione europea e interno*, Torino, 2012, *passim*; cfr. S. VILLAMENA, *Fonti rinnovabili agricole (ovvero della destinazione di suolo agricolo per la produzione di energia)*, in *Riv. giur. ed.*, 2015, p. 157 ss.

vendo necessariamente ricorrere anche i requisiti dell'unisoggettività e della prevalenza sanciti dal comma 3 dell'art. 2135 c.c. In particolare, con riferimento alla prevalenza, posto che la produzione e cessione di energia da biomasse rientra tra le attività di trasformazione²¹, il parametro per valutare la connessione è quello in base al quale i prodotti oggetto di siffatte attività devono essere ottenuti *prevalentemente* dalla coltivazione del fondo²², sicché – come sostiene la Cassazione – è necessario procedere all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia.

A sua volta, il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 (modificato dal d.lgs. n. 101 del 27 maggio 2005), all'art. 14, comma 13-*quater*, riconduce la coltivazione delle biomasse, con cicli non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, alla coltivazione del fondo. Con la citata disposizione, il legislatore ha voluto definire i limiti della produzione di biomasse qualificabile come attività agricola ed escludere tale attività dall'applicazione delle disposizioni in materia di boschi e foreste²³, senza però spingersi – come tenta di affermare la ricorrente – sino al punto di qualificare anche la trasformazione delle biomasse in energia elettrica come attività agricola *tout court*, restando fermo a questi fini il necessario rispetto del criterio della prevalenza.

Il contenuto delle disposizioni appena citate è stato poi confermato dalla legge finanziaria del 2007²⁴, che stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c., e si considerano produttive di reddito agrario.

²¹ Si ricordi che l'energia è un bene mobile *ex art.* 814 c.c. che rappresenta un prodotto frutto della trasformazione dei prodotti agricoli di base o di sottoprodotti: sul punto v. P. LATTANZI, *Agricoltura ed energia. L'impresa agricola nella filiera agroenergetica*, Macerata, 2008, p. 256.

²² Sul punto v. *ex multis*: G. FERRARA, *Impresa agricola e produzione di energia*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2008, p. 37; L. PAOLONI, *L'impresa agricola nella transizione verso le energie rinnovabili*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2011, p. 35; M. GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche e alimentari*, a cura di M. D'ADDEZIO, Milano, 2012, p. 37. Con riferimento alle attività che impiegano fonti fotovoltaiche si rinvia a G. STRAMBI, *Sub art. 2135 c.c.*, cit., p. 717 ss. (e alla bibliografia ivi citata).

²³ Più precisamente, il legislatore ha disposto la non assoggettabilità dell'attività di produzione delle biomasse alle disposizioni in materia di boschi e foreste, esonerandola dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica *ex art.* 149 del Codice Urbani (come modificato dall'art. 12, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157).

²⁴ Si tratta dell'art. 1, comma 369, che sostituisce il comma 423 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 ripreso *supra* nel testo.

Si spiega, quindi, alla luce di questo quadro normativo, la decisione della Corte d'appello di ritenere fallibile l'impresa esercitata dalla ricorrente, posto che – secondo l'accertamento del fatto necessario a valutare la sua corrispondenza alla fattispecie normativa astratta, non affrontato in sede di legittimità – la produzione di energia era stata realizzata mediante l'utilizzazione di prodotti (le biomasse) acquistati da terzi e, quindi, non ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata.

5. Il susseguirsi di attività commerciale e agricola: quale statuto al momento dell'insolvenza?

La Cassazione sostiene la permanente fallibilità della ricorrente, posto che, ai fini dell'avvio della procedura fallimentare, è necessario considerare l'attività cui è riconducibile l'insorgere dei debiti che «l'imprenditore non è in grado di soddisfare regolarmente» (art. 5, comma 2, legge fall., attuale art. 2, lett. b, c.ins.)²⁵; a nulla rilevando, invece, come sostiene la ricorrente, l'attività svolta al momento della presentazione dell'istanza di fallimento²⁶.

Si ritiene che tale principio di diritto sia condivisibile, in quanto si fonda sull'esigenza di garantire un'efficace tutela per quei terzi che, intrattenendo rapporti giuridici con la società ricorrente, hanno fatto affidamento sull'applicazione a quest'ultima dell'intero statuto dell'imprenditore commerciale, ivi compresa la procedura concorsuale.

Affermare il contrario, e quindi valorizzare unicamente l'attività svolta al momento dell'eventuale avvio della procedura di liquidazione giudiziale, avrebbe l'irragionevole conseguenza di subordinare l'individuazione dello statuto applicabile alla discrezionalità dell'imprenditore, e non al dato oggettivo costituito dall'attività da cui è maturata l'esposizione debitoria posta all'origine dello stato d'insolvenza²⁷. In altri termini, sostenere che l'assoggettabilità o meno alla liquidazione giudiziale dipenda dall'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, equivarrebbe a legittimare (implicitamente) l'imprenditore a mutare l'oggetto della propria attività – nel caso *de quo*, da commerciale ad agricola – nella

²⁵ Tale regola trova un unico precedente in Cass., 22 febbraio 2019, n. 5342, in *Fall.*, 2019, p. 1528 ss., con nota di P. SPOLAORE, *In tema di fallimento di impresa commerciale svolta, e poi dimessa, da una società agricola*.

²⁶ La Corte d'appello ha ritenuto che l'attività continuasse ad essere di natura commerciale, posto che non si era verificato un mutamento dell'oggetto sociale teso a dimostrare la prevalente natura agricola dell'impresa, ma soltanto un'interruzione temporanea dell'attività produttiva dovuta alla rottura di un impianto.

²⁷ P. SPOLAORE, *In tema di fallimento di impresa commerciale*, cit., p. 1528 ss.

fase antecedente l'avvio della procedura liquidatoria, con conseguente elusione della relativa disciplina, nella specie quella commerciale.

Se ai fini dell'individuazione dello statuto applicabile si considerasse unicamente la natura dell'attività svolta all'avvio della procedura concorsuale, si consentirebbe all'imprenditore di plasmare la disciplina a proprio vantaggio (e in danno ai terzi)²⁸. Infatti, così come l'art. 26, comma 2, c.ins., in tema di giurisdizione, mira ad evitare che l'imprenditore, a ridosso dell'apertura della liquidazione giudiziale, trasferisca il centro degli interessi principali in una giurisdizione più favorevole per eludere la disciplina applicabile²⁹, allo stesso modo, nel caso *de quo*, la Cassazione si prefigge di impedire che l'imprenditore commerciale, mutando l'oggetto dell'attività svolta, si sottragga alle situazioni soggettive passive imposte dal relativo statuto.

L'applicazione della regola di diritto al caso concreto pone in luce un'ulteriore questione: posto che la cessazione dell'attività commerciale esercitata per un certo periodo di tempo in via prevalente dall'imprenditore agricolo integra la fattispecie della cessazione dell'attività d'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ci si domanda quale sia il termine temporale entro cui, dismessa la componente commerciale, l'imprenditore agricolo possa essere sottoposto alla procedura liquidatoria. L'art. 33 c.ins. dispone l'apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, che coincide con la cancellazione dal registro delle imprese o, in caso di mancata iscrizione, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa³⁰. Tuttavia, nei casi come quello in commento, l'imprenditore che abbia cessato l'attività commerciale e continui a svolgere

²⁸ E ciò a maggior ragione se si pensa che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale potrebbe essere presentata anche dallo stesso imprenditore.

²⁹ L'art. 26, comma 2, c.ins. prevede che «il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore» (principio della *perpetuatio jurisdictionis*). A proposito del *forum shopping* in materia di crisi d'impresa v. per tutti F.M. MUCCIARELLI, *The unavoidable persistence of forum shopping in European insolvency law*, in *European insolvency law*, 2014, p. 1 ss.; ID., *Società di capitali, trasferimento all'estero della sede sociale e arbitraggi normativi*, Milano, 2024, p. 1 ss.; D. LATELLA, *Trasferimento della sede e abuso del diritto nella riforma dell'insolvenza transfrontaliera*, in *Giur. comm.*, 2015, p. 1005 ss.; F. AULETTA, *Competenza e non competenza nel codice della crisi e dell'insolvenza: una decostruzione praeter intentionem legislatoris?*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 651; L. PANZANI, *L'adeguamento delle procedure di composizione della crisi e dell'insolvenza alla direttiva 1023/2019 tra difficoltà tecniche e nuove opportunità*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 851 ss.; A. ABU AWWAD, *Concorrenza fra ordinamenti e diritto della crisi di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, I, p. 225 ss.

³⁰ Purché l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione o entro l'anno successivo.

l'attività agricola resterebbe iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese, con la conseguenza di poter essere sottoposto senza limiti temporali alla liquidazione giudiziale³¹.

Al fine di evitare un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imprenditore commerciale, si ritiene pertanto preferibile concludere, applicando analogicamente l'art. 33 c.ins., che l'imprenditore agricolo non possa più essere sottoposto alla liquidazione giudiziale decorso un anno dall'effettiva dismissione dell'attività commerciale svolta in via prevalente e, quindi, dal momento in cui i terzi hanno avuto conoscenza di siffatta cessazione. Peraltro, anche l'applicazione di tale previsione suscita incertezze, legate all'individuazione di tale momento: sembra però che possa soccorrere, in proposito, un orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della legge fallimentare (ancorché non incontrastato), secondo cui il *dies a quo* del termine annuale coincide – per gli imprenditori non iscritti (ai quali è riconducibile anche la posizione dell'imprenditore agricolo che abbia dismesso l'esercizio dell'attività commerciale svolta in via prevalente) – con il momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata³².

Più precisamente, in virtù del tenore testuale della norma, si ritiene ragionevole – secondo l'interpretazione giurisprudenziale poc'anzi menzionata (rispetto alla quale l'art. 33 c.ins. si pone in linea di continuità) – che l'imprenditore non iscritto o, come nel caso di specie, agricolo che abbia cessato la prevalente attività commerciale, abbia l'onere di dimostrare l'*effettiva conoscenza* (e non la mera conoscibilità) di siffatta cessazione da parte di *tutti* i creditori (e non solo da parte del ricorrente o dei ricorrenti)³³.

³¹ Così osserva anche P. SPOLAORE, *In tema di fallimento di impresa commerciale*, cit., p. 1530.

³² E ciò proprio al fine di evitare che l'impresa cessata (non iscritta) possa essere assoggettata alla dichiarazione di insolvenza senza limiti di tempo o che il termine annuale decorra dall'interruzione di fatto dell'attività e non da un evento che la esteriorizzi: Cass., 13 marzo 2009, n. 6199, in *dejure.it*; Cass., 13 luglio 2011, n. 15428, in *dejure.it* (sia pure con riferimento ad un'associazione non riconosciuta); Cass., 25 luglio 2016, n. 15346, in *dejure.it*; *contra*, Cass., 6 marzo 2017, n. 5520, in *Giur. comm.*, 2018, II, p. 31 ss., con nota di M. PALMIERI, *Il ruolo della persona fisica holding: fra impresa «fiancheggiatrice» e attività di direzione e coordinamento di società*; Cass., 20 luglio 2013, n. 15488, in *Foro it.*, 2013, I, 3227 ss.

³³ A proposito dell'onere della prova circa la conoscenza in capo ai terzi dell'avvenuta cessazione dell'attività d'impresa, gravante sull'imprenditore, v. per tutti M. PERRINO, *Sub art. 33*, in *Il codice della crisi – Commentario*, a cura di P. VALENSISE, G. DI CECCO, D. SPAGNUOLO, Torino, 2024, p. 249 ss.; G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, II ed., Torino, 2022, p. 54. Sul fatto che l'onere della prova debba avere ad oggetto non la semplice *conoscibilità*, ma l'*effettiva conoscenza* da parte dei terzi della cessazione dell'attività, v. la Relazione al d.lgs. n. 14/2019, *sub art. 33*, ove si legge che «allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisi-

6. La distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale: un'impostazione anacronistica

A valle delle considerazioni sviluppate in questa sede, resta un interrogativo di fondo, ovvero se la scelta di mantenere, nell'attuale contesto normativo, l'esenzione dell'impresa agricola dalla liquidazione giudiziale sia fondata e ragionevole, o se debba invece predicarsi un suo ripensamento in virtù dell'ampiezza della nozione contenuta nell'art. 2135 c.c. Diverse sono le ragioni che fanno propendere per la seconda opzione³⁴ e che inducono ad ipotizzare, pur nella consapevolezza che l'impostazione tradizionale trova conferma nella recente riforma concorsuale, la necessità di destinare all'imprenditore agricolo uno statuto unificato a quello dell'imprenditore commerciale, indipendentemente dalla relazione che si ritenga sussistere tra i due tipi di imprenditori³⁵.

scono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile»; della stessa opinione in dottrina G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., p. 54; G. MARASÀ, *L'imprenditore*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli-Ponzanelli*, Milano, 2021, p. 115 ss. Inoltre, sul fatto che i terzi da considerare siano tutti i creditori dell'imprenditore e non soltanto coloro che abbiano presentato l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, v. (ma ancora nel vigore della legge fallimentare) G. CAVALLI, *I presupposti del fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, 2009, p. 186 ss.

³⁴ Per la dottrina (sviluppatasi anteriormente all'entrata in vigore del Codice della crisi) contraria al differente trattamento riservato all'imprenditore agricolo e commerciale v. *ex multis*: L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, p. 226; S. FORTUNATO, *La nuova nozione di impresa agricola*, cit., p. 223 ss.; V. BUONOCORE, *Il nuovo imprenditore agricolo*, cit., p. 29; G. FAUCEGLIA, *Condizioni soggettive ed oggettive di fallibilità: la nuova nozione di piccolo imprenditore. La piccola società commerciale. La crisi e l'insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2006, I, p. 1048 ss.; G. CAVALLI, *La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento*, in AA.VV., *La riforma della legge fallimentare – profili della nuova disciplina*, a cura di S. AMBROSINI, Bologna, 2006, p. 4; L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, 2007, p. 161 ss.; R. ALESSI, *L'impresa agricola dopo la Novella dell'art. 2135 c.c.*, in *L'impresa agricola*, a cura di R. ALESSI, Milano, 2011, p. 78 ss.; V. GIORGI, *Introduzione al diritto della crisi d'impresa*, Padova, 2012, p. 107; N. RONDINONE, *L'imprenditore agricolo*, cit., p. 473; A. GERMANÒ, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in *Dir. giur. agr., al. e dell'amb.*, 2011, II, p. 722 ss.; E. BERTACCHINI, *Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale della crisi: dal tramonto del dogma della «non fallibilità» alle prospettive de iure condendo*, in *NLCC*, 2012, pp. 886 ss. e 934 ss., la quale ha individuato nell'estensione all'imprenditore agricolo della facoltà di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla transizione fiscale un primo passo nella «giusta direzione»; *contra*, S. CARMIGNANI, *Sul fallimento dell'imprenditore ittico*, in *Fall.*, 2012, p. 1178 ss. (v. in particolare p. 1182), che ritiene il rischio biologico e l'anelasticità della domanda (rispetto al prezzo del prodotto e al reddito del consumatore) dati insuperabili e volti a giustificare il trattamento differenziato tra i due tipi di imprenditori; meno netta la posizione di E. GUADAGNO, *Fallimento e impresa agricola; un percorso legislativo tormentato. Il caso italiano e quello francese*, in *Dir. e giur. agr. al. e dell'amb.*, 2012, I, p. 305.

³⁵ M. POMPILI, *Recenti tendenze in tema di impresa agricola*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, II, p. 764 ss., in commento (critico) a Cass., 1 dicembre 2020, n. 27420: la Suprema Corte – con un passaggio

Invero, l'*excursus* normativo ricostruito in questa sede restituisce un fenomeno fortemente mutato rispetto a quello delineato dall'originario disegno legislativo, nel quale l'imprenditore agricolo – che «sembra[va] somigliare più ad un proprietario che all'imprenditore definito dall'art. 2082 c.c.»³⁶ – veniva definito senza far riferimento all'elemento della destinazione del mercato, puntando invece su concetti quali l'essenzialità del fondo come bene produttivo.

Questa visione dominicale, incentrata sulla proprietà e sullo sfruttamento della terra, ha gradualmente ceduto il passo ad una prospettiva più ampia, in cui le attività agricole sono state inserite nel contesto dei rapporti di mercato. Il legislatore del 2001, ridimensionando l'elemento fondiario ed estendendo i confini della coltivazione e dell'allevamento a tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una fase necessaria del medesimo), ha attribuito rilevanza non tanto all'*ubi* della coltivazione e dell'allevamento, bensì al *quomodo* della cura³⁷. La spinta verso una revisione dell'impostazione tradizionale ha rispecchiato il progressivo avanzamento di un'agricoltura industrializzata, nella quale molte imprese utilizzano, oltre i canali del credito fondiario e agrario, mezzi di finanziamento tipicamente commerciali, ponendo in essere un'attività livellata, per volume d'affari ed impatto sui creditori, all'attività commerciale³⁸.

Dunque, nella cornice di un'agricoltura moderna ed industrializzata, la recente riforma concorsuale lasciava ben sperare in ordine alla possibilità che si affrontasse finalmente la questione in esame, unificando lo statuto dell'imprenditore agricolo a quello dell'imprenditore commerciale. Al contrario, il legislatore, continuando a considerare l'impresa agricola come impresa con patrimonio e situazioni economico-finanziarie di limitata complessità e dimensioni, ha mantenuto una contraddizione di fondo. Il Codice della crisi, infatti, da un lato, si limita a consolidare le soluzioni disciplinari che si erano già affacciate alla recente esperienza nazionale (che

molto sintetico e piuttosto oscuro – collega la commercialità dell'impresa agricola alla nozione (di derivazione comunitaria) di «imprenditore agricolo principale» ex art. 12, legge n. 153/1975 e di «società agricola» ex art. 2, d.lgs. n. 99/2004 (suscettibile, quest'ultima, di essere costituita secondo qualsiasi tipo societario, anche commerciale): tuttavia, pur definendo l'impresa agricola *comunque* commerciale, i giudici di legittimità rifiutano l'immediata conseguenza di siffatta qualificazione, ossia l'assoggettabilità dell'impresa agricola alla liquidazione giudiziale.

³⁶ G.B. FERRI, *Proprietà produttiva e impresa agricola*, Torino, 1992, p. 74.

³⁷ Per utilizzare l'efficace espressione di S. CARMIGNANI, *Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, in *Studi senesi*, 2019, p. 9.

³⁸ Ed è in base a questa considerazione che la Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio alla pronuncia della Cassazione n. 1239/2023 qui commentata, ha confermato la dichiarazione di fallimento della società semplice agricola, sostenendo che la strategia dominante dell'impresa fosse uscita da tempo dal solco dell'agricoltura per immettersi nell'orbita del mercato finanziario, a fronte di gravosi investimenti finanziati a debito, intrapresi senza che l'andamento della gestione aziendale consentisse il rimborso fisiologico dell'esposizione.

consentono alle imprese agricole di avvalersi degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di fruire della disciplina sul sovraindebitamento), con l'aggravante, d'altro lato, rappresentata – in quello che voleva essere un sistema coerente – dal persistente esonero dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale.

Continua, dunque, a non spiegarsi, tenuto conto anche del piano della conformità costituzionale³⁹, la disparità di trattamento tra il ceto creditorio dell'impresa commerciale e quello dell'impresa agricola (soprattutto se industrializzata); né risulta coerente l'applicazione delle procedure da sovraindebitamento ad imprese agricole di dimensioni rilevanti⁴⁰.

³⁹ Si ricordi la nota sentenza della Corte cost., 20 aprile 2012, n. 104, con nota di M. MOZZARELLI, *Impresa (agricola) e fallimento*, in *AGE*, 2014, p. 85 ss. (ove anche una panoramica dei commenti alla sentenza da parte dei cultori del diritto agrario) e di F. CARDOPATRI, *La questione della esenzione dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali va alla Corte costituzionale*, in *Dir. fall.*, 2011, p. 546 ss., dalla quale risulta evidente come, anche allora, il dibattito sul diverso regime dell'imprenditore agricolo fosse aperto e di difficile superamento: invero, a seguito dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Torre Annunziata (commentata da A. GERMANÒ, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in *Dir. e giur. agr.*, 2011, p. 720 ss.), che lamentava, a fronte della disparità di trattamento tra imprenditore agricolo e commerciale, la violazione dell'art. 3 Cost., la Consulta non ha preso posizione, rigettando il ricorso in quanto «non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione di legittimità costituzionale».

⁴⁰ Critici, oggi, sull'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo: R. ALESSI, *La ricerca della "specialità" dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 cod. civ.*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, p. 194 ss.; S. SPOLAORE, *In tema di fallimento di impresa commerciale*, cit., p. 1531; M. POMPILI, *Recenti tendenze in tema di impresa agricola*, cit., p. 769, il quale ribadisce che la tutela collettiva riservata ai creditori dell'imprenditore commerciale è più incisiva rispetto a quella che il diritto generale delle obbligazioni accorda individualmente ai singoli creditori; *contra*, S. CARMIGNANI, *Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, cit., p. 12 ss., che condivide la scelta di continuare ad escludere l'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale e la ritiene coerente con la necessità di mantenere viva l'attenzione del legislatore e della collettività «sul peculiare valore che l'attività agricola ha nell'ordinamento e nel contesto sociale» (v., per il pensiero dell'A. antecedentemente alla recente riforma concorsuale, nota 34); si v. anche il monito di M. GOLDONI, *L'art. 2135 del codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della "specialità" dell'impresa agricola*, in *Riv. dir. agr.*, p. 390 ss. e di A. JANNARELLI, *La parabola della "specialità" dell'impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, in *Riv. dir. agr.*, p. 230 ss., a non dimenticare che la realtà delle imprese agricole è variegata e richiede soluzioni diversificate anche in materia di procedure concorsuali: secondo gli Autori, non è possibile rinne- gare un trattamento differenziato tra i due tipi di imprenditori, che è pur sempre cosa diversa dalla esenzione *tout court* dalle procedure concorsuali, essendo necessario considerare le distanze tra strutture inserite perfettamente nel sistema agro-industriale e strutture che coniugano, anche con dimensioni diverse, produzione agraria e localizzazione territoriale.

Si segnala, per ragioni di completezza, che la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale mantiene una sua rilevanza per ragioni tributarie: va ricordata infatti l'importanza che riveste la nozione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ex art. 1, d.lgs. n. 99/2004 – subordinata al possesso di conoscenze e competenze nel campo agricolo (come previsto dalle norme dell'Unione Europea e, in particolare, dal regolamento n. 1257/1999) e alla circostanza di dedicare alle attività agricole almeno la

Il fatto che al rischio d'impresa si aggiunga il rischio biologico non giustifica l'eccezionalità del regime applicabile all'impresa agricola: come evidenzia la dottrina, infatti, il rischio biologico può essere controllato dall'imprenditore con tecniche di carattere industriale; anzi, è proprio quando lo sviluppo del ciclo biologico viene corretto artificialmente, tramite mezzi meccanici o tecnologici – che presuppongono significativi investimenti di capitale –, che l'esenzione dalla liquidazione giudiziale perde qualsivoglia giustificazione⁴¹.

In realtà, l'incongruo risultato di continuare a sottrarre alla liquidazione giudiziale l'impresa agricola non solo si pone in aperta contraddizione con la progressiva tendenza di quest'ultima ad inserirsi nei rapporti di mercato, ma può paradossalmente tradursi in una vera e propria penalizzazione per lo stesso imprenditore agricolo, posto che finisce per precludere l'applicazione a quest'ultimo di una disciplina potenzialmente favorevole all'impresa insolvente⁴². Peraltro, questa scelta legislativa si contrappone alle recenti tendenze europee, posto che la direttiva *Restructuring and Insolvency* (Direttiva (UE) 2019/1023) sembra considerare (implicitamente) l'imprenditore agricolo in termini di imprenditore commerciale ed equiparare, ai fini della direttiva in materia di crisi d'impresa, la corrispondente disciplina⁴³.

In conclusione, tenendo conto dell'attuale dimensione di mercato dell'impresa agricola, si ritiene che l'esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale sia ormai una scelta priva di ragionevole fondamento, tanto da indurre a pensare che siffatta immunità celi un effetto discriminatorio, del tutto incoerente con il principio di autoresponsabilità nella gestione delle proprie risorse. E, se proprio vuole trovarsi una qualche giustificazione, questa va ricercata nell'intenzione di promuovere il settore agro-alimentare piuttosto che in quella di tutelare un'attività fragile.

metà del proprio tempo di lavoro complessivo e di ricavare dalle stesse almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro – per i notevoli vantaggi fiscali che gli si applicano. Sul tema si rinvia a D. MENDOLA, *La tassazione delle imprese agricole*, in *Dir. dell'agricoltura*, 2021, p. 274 ss.; G. FERRARA, *L'apporto della qualifica di IAP alle società agricole: i contrastanti orientamenti della Corte di cassazione*, in *Dir. agroalimentare*, 2020, p. 427 ss.

⁴¹ N. RONDINONE, *L'imprenditore agricolo*, cit., p. 487; B. LIBONATI, *L'impresa e la società*, Milano, 2004, p. 11.

⁴² A. JORIO, *Impresa agricola e nuove regole fallimentari*, in AA.VV., *La riforma dell'impresa agricola*, p. 41 ss.; D. GALLETTI, *La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia*, Bologna, 2006, pp. 107 e 141, nota 57; più recentemente anche M. MOZZARELLI, *Impresa (agricola) e fallimento*, cit., pp. 98-99; M. POMPILI, *Recenti tendenze in tema di impresa agricola*, cit., p. 768.

⁴³ Così M. POMPILI, *Recenti tendenze in tema di impresa agricola*, cit., p. 772, il quale segnala che l'art. 2, comma 1, n. 9, Direttiva (UE) 1023/2019, riferendosi all'imprenditore come alla «persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale», finisce per considerare implicitamente, ma inequivocabilmente, quello agricolo in termini di imprenditore commerciale.

Posto che la scelta operata dal legislatore della recente riforma della crisi d'impresa rende attualmente insuperabile la distinzione tra statuto dell'imprenditore agricolo e commerciale, diviene centrale la valutazione in fatto delle fattispecie concrete e, dunque, il ruolo dell'interprete, chiamato a riempire di contenuto gli enunciati definitivi di cui all'art. 2135 c.c. in relazione alle specifiche caratteristiche dei singoli casi pratici, a fronte delle conseguenze della qualificazione dell'attività d'impresa in termini di disciplina.